

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZECCHINO, BUCCIARELLI, BISCARDI
e BRIENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1996

Norme relative al deposito legale dei documenti
destinati all’uso pubblico

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a sostituire la normativa che, sino ad oggi, ha regolato in modo non organico la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni nonché di altri tipi di documenti.

Per la consegna degli stampati e delle pubblicazioni la disciplina in vigore è, infatti, ancora quella fissata dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 (il cui regolamento è stato approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052), modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Le altre norme sono: il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 (articolo 23), relativo all'obbligo di consegna, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, delle pubblicazioni «interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione»; la legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante «Disposizioni per la cinematografia», modificata ed integrata dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, recante «Interventi straordinari nel settore dello spettacolo», e, da ultimo dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante «Interventi urgenti in favore del cinema», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. Tutte queste norme prevedono infatti disposizioni sulla consegna di materiali filmici e connessi ai film.

Lo scopo originario del deposito degli stampati e delle pubblicazioni, definito «obbligatorio», era dettato, in Italia, dalle finalità di controllo e di censura esercitate sulla produzione a stampa nazionale. Oggi tale scopo risulta ampiamente superato e del tutto inadeguato rispetto agli obiettivi che in tutti i Paesi si prefiggono le leggi sul deposito legale: costituire raccolte della produzione editoriale nazionale, garantire la

documentazione su tali raccolte, mediante l'organizzazione di servizi bibliografici a livello nazionale e regionale che consentano l'informazione e l'accesso ai documenti.

Tenendo presente tali obiettivi, in questi ultimi anni si è avviato un processo di aggiornamento in tutti i Paesi europei sia per quanto riguarda il materiale oggetto di deposito, sia per quanto attiene ai meccanismi di attuazione del deposito stesso.

La *ratio* della soluzione proposta, formulata anche tenendo conto delle legislazioni più avanzate di altri Paesi europei (Norvegia, Francia) e delle raccomandazioni degli organismi sovranazionali (IFLA, UNESCO, CCE), superando le ormai anacronistiche finalità della legislazione vigente, è, dunque, quella riconoscibile nei sottoindicati criteri:

la giustificazione del deposito legale si può ricondurre soprattutto alla produzione di servizi: servizi bibliografici nazionali generali e di settore (bibliografia nazionale articolata in più serie dedicata a tipologie diverse di documenti: monografie, periodici, libri scolastici, letteratura per l'infanzia, pubblicazioni ufficiali, audiovisivi eccetera); servizi di accesso ai documenti a livello locale, nazionale e internazionale (prestito, riproduzioni, diffusione dei documenti con mezzi telematici, eccetera). È evidente che prioritariamente è indispensabile attuare un'accurata conservazione dei documenti oggetto di deposito mediante una regolare opera di tutela (prevenzione e restauro quando necessario);

la riduzione degli esemplari da consegnare da parte degli editori, tipografi, produttori, distributori è indicativa della finalità primaria per la quale le opere sono depositate, quella cioè della produzione dei servizi sopra enunciati e non del mero accrescimento delle raccolte nelle biblioteche o negli istituti destinatari del deposito;

l'allargamento delle tipologie di documenti oggetto di deposito legale rappresenta l'evoluzione indispensabile per tenere il passo con il cambiamento radicale avvenuto nel campo dell'informazione e della comunicazione nel mondo contemporaneo, che si caratterizza per la crescente distribuzione sul mercato di nuovi prodotti e per il costante sviluppo di nuove tecnologie e di servizi applicati a questo tipo di materiale. Contestualmente, per alcune tipologie di documenti, la cui raccolta e conservazione è molto complessa e non gestibile in modo efficiente da parte delle biblioteche e degli istituti depositari, si è introdotto il criterio della selettività;

il decentramento delle responsabilità tra le istituzioni depositarie è volto a facilitare ed ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi del deposito, in relazione soprattutto alla tempestività della produzione dei servizi bibliografici, alla completezza della documentazione nel settore loro affidato, alla garanzia di accesso alle opere depositate;

l'introduzione del principio del deposito a richiesta è stato previsto per il Consiglio nazionale delle ricerche che, per la rilevanza dei suoi compiti e per la specifica competenza, deve poter conservare, aggiornare e far conoscere solo i documenti di alto valore scientifico e non meramente divulgativo;

la diretta collaborazione con gli editori potrà permettere a questi ultimi, attraverso i servizi che la nuova legge si prefigge, di ottenere un nuovo canale di informazione e quindi vantaggi per i loro prodotti editoriali;

lo snellimento delle modalità di deposito per rimuovere i ritardi in relazione alla disponibilità dei documenti, i costi eccessivi e le disfunzioni dell'attuale normativa, è assicurato con l'adozione di procedure del tutto simili a quelle adottate nella maggioranza degli altri Paesi come ad esempio l'invio diretto da parte dell'editore, tipografo, produttore o distributore degli esemplari d'obbligo alle biblioteche ed agli istituti destinatari, offrendo agli stessi sgravi fiscali per la spedizione.

Il presente disegno di legge sul deposito legale concede l'opportunità di portare chiarezza sull'argomento, di specificare in modo organico l'oggetto, i soggetti e gli istituti destinatari del deposito e quindi, attraverso una riduzione del numero di copie da depositare unitamente ad una migliore distribuzione dei compiti, di definire i servizi per l'utenza.

Infatti, mentre l'articolo 1 stabilisce i documenti ai quali è rivolta la normativa, l'articolo 2 chiarisce le finalità che si prefigge il presente disposto.

L'articolo 3 elenca nel dettaglio le categorie di documenti destinati al deposito legale, specificando che l'obbligo è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta, nonché alle edizioni speciali, di pregio e non (soprattutto per quelle a stampa), alle edizioni nuove o aggiornate ed alle riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio. Nel caso dei documenti fotografici, ad esempio, l'intento è di ottenere la consegna del materiale artistico, quale quello destinato alle esposizioni in gallerie o ad altre similari forme di commercializzazione. La commissione prevista dal successivo articolo 9, istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, stabilirà i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale ed individuerà nuove categorie di documenti da destinare allo stesso.

L'articolo 4 precisa i soggetti obbligati al deposito legale, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla prima distribuzione. Per tali soggetti è prevista un'agevolazione per la consegna dei documenti direttamente alle biblioteche ed agli istituti destinatari individuati nel successivo articolo 5: i soggetti obbligati possono usufruire dell'esenzione postale attraverso una modificazione dell'articolo 98 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che viene formulata nel comma 3 dell'articolo 4. È evidente che tale modificazione è tesa ad incoraggiare i soggetti obbligati ad espletare più volentieri la procedura formale di deposito legale.

Con l'articolo 5 vengono individuati il numero di copie dei documenti da depositare nonchè i destinatari delle stesse, i quali sono però tenuti ad effettuare i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità previste dagli articoli 1 e 2. È da tener presente che tali servizi offriranno la possibilità per i soggetti obbligati al deposito di ottenere una pubblicità gratuita per le loro opere attraverso l'inserimento nei cataloghi bibliografici nazionali. Inoltre l'articolo è stato predisposto con l'obiettivo di garantire la completezza della raccolta dei diversi materiali attraverso il decentramento delle responsabilità e la specializzazione delle istituzioni depositarie, ma anche applicando il criterio della selettività per alcuni tipi di materiale. È stato così possibile ridurre il numero delle copie da depositare, ad esempio del materiale a stampa, che da sei copie, previste dalla normativa in vigore, è stato portato a tre. Numero ritenuto «equilibrato e ragionevole» anche da uno studio effettuato nel 1992 dalla Commissione delle Comunità europee sul deposito legale. Per quanto riguarda le opere filmiche, è stato necessario operare una più precisa definizione dei materiali da depositare (anche per rendere effettivamente possibile lo svolgimento, da parte della Cineteca nazionale, dei compiti di diffusione della cultura cinematografica che la legge le attribuisce), nonchè prevedere tra i documenti destinati al deposito anche «soggetti, trattamenti, sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze di legge». Quest'ultimo materiale è, infatti, attualmente tassativamente escluso dal prestito al pubblico e, nel caso di esplicita richiesta da parte di studiosi per sole finalità di ricerca o didattiche, è ammessa la consultazione in sede previa apposita dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati.

L'articolo 6 prevede che le pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè degli enti locali e di ogni altro ente pubblico, anche economico, debbano essere depositate presso le biblioteche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; inoltre una copia delle pubbli-

cazioni delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni deve essere consegnata alla biblioteca del Consiglio regionale oppure, ove questa manchi, alla biblioteca della regione da individuare nel regolamento attuativo. I medesimi enti dovranno altresì alla biblioteca del Senato un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo o con il loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali. Analogo obbligo grava sulle istituzioni private beneficiarie di contributi pubblici. La Commissione di cui al successivo articolo 9 stabilirà i criteri e le modalità di deposito delle pubblicazioni ufficiali.

Con l'articolo 7 viene introdotto il principio del deposito legale a richiesta per la biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche che, per la sua competenza, può meglio conservare e documentare tipologie di materiali specifici. Tale biblioteca svolge infatti attività di principale centro nazionale di servizi di documentazione scientifica a beneficio principalmente di università, enti di ricerca e imprese.

L'articolo 8 prevede le sanzioni amministrative da comminare in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, sanzioni che non esonerano i soggetti obbligati alla consegna degli esemplari dovuti.

Al fine di garantire un obiettivo comune e omogeneo alle strategie di deposito legale, nonchè di assicurare un sistema valido di cooperazione tra i soggetti coinvolti (istituti depositari, editori, autori, eccetera), è stata prevista nell'articolo 9 l'istituzione di una commissione per il deposito legale che deve essere convocata di diritto una volta all'anno o quando il presidente (che è il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali) lo ritenga opportuno, nonchè quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La commissione è istituita per definire i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale, in quanto non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge; per individua-

re nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale; per definire i criteri di scelta che le emittenti di programmi radio e teletrasmessi dovranno seguire nel costituire e curare le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e rese disponibili alla consultazione; per definire i criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali. Per tali compiti la commissione potrà avvalersi di esperti e tecnici delle varie tipologie dei documenti destinati al deposito. La commissione ha altresì compiti di vigilanza e può promuovere convenzioni e accordi.

Così come viene indicato dall'articolo 10, il regolamento attuativo della presente legge, da emanarsi secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilirà: i casi di

esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti; gli elementi identificativi da apporre sul documento; le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative; gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge; i soggetti depositanti e gli istituti depositari per altre categorie di documenti particolari; i compiti e le modalità di funzionamento della commissione per il deposito legale.

Con l'articolo 11 viene indicata la copertura finanziaria.

L'articolo 12 elenca le disposizioni legislative che con l'entrata in vigore della presente legge verranno abrogate.

Si ricorda infine che l'analogo disegno di legge presentato nella passata legislatura (atto Senato n. 1611) era stato approvato dalla VII Commissione permanente, in sede deliberante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. I documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.

2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito legale.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 5 e 6, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è finalizzato:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.

*(Categorie di documenti destinati
al deposito legale)*

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici su qualsiasi supporto e realizzati con qualsiasi procedimento tecnico;
- n) banche di dati non in linea, su qualsiasi supporto, corredate della relativa documentazione;
- o) documenti multimediali;
- p) registrazioni sonore;
- q) videoregistrazioni;
- r) film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- s) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
- t) programmi radio e teletrasmessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

4. Nell'ambito delle categorie elencate nel comma 1, la commissione per il deposi-

to legale di cui all'articolo 9 stabilisce i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale, in quanto non contribuiscono al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2. È altresì compito della commissione individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale.

Art. 4.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di materiale non librario o di prodotti editoriali similari;
- d) l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo nonchè il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere e) e f).

2. I documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima distribuzione.

3. La consegna dei documenti alle biblioteche ed agli istituti individuati negli articoli 5, 6 e 7 è fatta direttamente o mediante spedizione in esenzione postale.

4. All'articolo 98 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Ai documenti destinati al deposito legale spediti alle biblioteche ed agli istituti previsti dalla legge è concessa l'esenzione dalle tasse postali».

Art. 5.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme, banche di dati non in linea sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il responsabile del deposito legale, da individuare nel regolamento attuativo della presente legge;

b) due copie dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, sono consegnati all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie delle registrazioni sonore, delle videoregistrazioni, dei documenti multimediali sono consegnate alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), è consegnata alla Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia, con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

2) una copia negativa, ovvero una copia positiva nuova, dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, a cura del produttore dei film; l'obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca na-

zionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia negativa dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 citato, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

g) per i programmi radio e teletrasmessi, la commissione di cui all'articolo 9 definisce i criteri di scelta che le emittenti dovranno seguire nel costituire e curare le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e rese disponibili alla consultazione.

Art. 6.

(Pubblicazioni ufficiali. Pubblicazioni editate con il contributo o il patrocinio pubblico)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare un esemplare alla biblioteca del Senato della Repubblica e un esemplare alla biblioteca della Camera dei deputati delle pubblicazioni ufficiali delle quali sono editori in proprio, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata nel regolamento attuativo della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare alla biblioteca del Senato della Repubblica un esemplare di ogni altra pubblicazione

edita da loro, o con il loro contributo o comunque sotto il loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le istituzioni private beneficiarie di contributi o destinatarie di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico, hanno l'obbligo di consegnare alla biblioteca del Senato un esemplare di ogni pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo o comunque sotto il loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali.

3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 9.

Art. 7.

(Deposito a richiesta)

1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, secondo quanto previsto dall'articolo 4, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti di cui all'articolo 3 dalla stessa richiesti e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.

3. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge.

Art. 9.

(Commissione per il deposito legale)

1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali una commissione per il deposito legale.

2. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

3. La commissione è composta da:

a) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali, che la presiede;

b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

d) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

e) il direttore della Discoteca di Stato;

f) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;

g) il direttore della Cineteca nazionale;

h) il direttore della biblioteca del Senato della Repubblica;

i) il direttore della biblioteca della Camera dei deputati;

l) il direttore della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

m) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;

n) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari, uno dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

o) un rappresentante degli autori;

p) due rappresentanti delle emittenti radio e televisive.

4. La commissione esercita i compiti individuati negli articoli 3, comma 4; 5, comma 1, lettera g) e 6, comma 3, e potrà avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche e delle tipologie dei documenti riguardanti il deposito. La commissione ha altresì compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità pre-

viste dall'articolo 2 e può promuovere convenzioni e accordi.

5. La commissione è convocata di diritto una volta all'anno, nonchè quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero.

Art. 10.

(Regolamento attuativo)

1. Il regolamento attuativo della presente legge sarà emanato, di concerto con le regioni per quanto di competenza, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento stabilisce:

a) i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre sul documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonchè le modalità di applicazione delle medesime;

d) gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1996, si fa fronte me-

diante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, il regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, e l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, sono abrogati.

